



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, per l'acquisto dalla Società Oracle Italia, mediante procedura negoziata senza bando, di servizi di evoluzione applicativa e di supporto specialistico, in attuazione del Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei” - CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell’Interno, con i Decreti dell’Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e n. 12209 del 24/12/2020 - Procedura ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 – misura attuativa del Progetto Safety&Security - CUP: F66C18000280006 – CIG: 8652246B43.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

che il dr. Alberto Bruni, nella qualità di RUP del Progetto “Safety and Security del Parco Archeologico di Pompei” -CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell’Interno, con decreto dell’Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e trasmesso con nota prot. n. 8684 del 29/11/2018, di cui alla nota di incarico prot. n° 15070 del 07/12/2018, con la relazione del 27/07/2021 prot. n. 0007199-I, **(all. 1)** rappresentava che attualmente, attraverso i servizi Oracle erogati dalla Società Vodafone S.p.A relativi sia al Contratto d’Appalto rep. n. 47 del 05.06.2020 che all’Atto aggiuntivo n. 83 del 29.07.2020, è stata realizzata la piattaforma tecnologica (tra cui l’APP) attualmente in esercizio presso il Parco Archeologico.

che il RUP, nella relazione di cui sopra, evidenziava che, nel contempo, la medesima piattaforma necessita di costante attività di manutenzione nella fisiologica fase evolutiva della medesima, affinché possa progressivamente adattarsi, di volta in volta, alle esigenze

organizzative e di sicurezza del Parco; in particolare il dott. Bruni riteneva che i servizi di cui sopra consistono in:

- Implementazione di un menù dinamico all'interno dell'applicazione i cui contenuti saranno definiti mediante una REST API esterna.
- Giornate per supporto on-demand - 70 giorni uomo - per attività di knowledge transfer, formazione, redazione documentazione tecnica, supporto tecnico e interventi spot per correttive o gestione della piattaforma tecnica.

che il RUP riteneva, altresì, che *“gli interventi eseguiti ed in corso di esecuzione relativi sia al Contratto d'Appalto rep. n. 47 del 05.06.2020 che all'Atto aggiuntivo n. 83 del 29.07.2020 ancora in essere, sono servizi di fatto dalla Società Oracle, la quale è l'unico operatore economico presente oggi sul mercato ad eseguire i suddetti interventi. E' quindi evidente che non c'è concorrenza sul mercato per evidenti motivi tecnici, nel momento in cui l'impresa su richiamata è l'unico a soddisfare le esigenze del Parco così come dettagliatamente esposte”*.

che il dr. Bruni, dopo aver stimato in € 74.000,00 l'importo necessario per l'acquisto delle servizi di cui all'oggetto e riportando quanto previsto in merito dall'ANAC nella Linea Guida n. 08 e dalla recente giurisprudenza, riteneva potessero sussistere *“le condizioni tecniche previste dall'art. 63, comma 1 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.i, in quanto il servizio di erogare, funzionale a soddisfare in maniera esclusiva le necessità dell'Amministrazione, può essere fornito unicamente dalla Società Oracle, esclusiva produttrice del servizio; pertanto sul piano tecnico non esiste concorrenza tra operatori economici presenti sul mercato, né possono essere praticabili soluzioni più ragionevoli e convenienti economicamente per l'Amministrazione”*.

che, stante l'importo preventivato e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 63, comma 1 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm, il RUP proponeva di avviare la procedura di affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, prevista dall'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, così come

modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120.

Vista la lettera di invito disciplinare (**all. 2**) predisposta dal RUP Dott. Alberto Bruni;

Dato atto che, quindi, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari complessivamente ad euro 74.000,00 oltre IVA;

Visto l'art. 63, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui *“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblica-zione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”*;

Vista la Linea guida n. 8 con cui l'ANAC ha precisato che per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell'attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l'esito di un eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;

Visto che in merito In merito il Consiglio di Stato, in un recentissima sentenza, ha precisato che *“Per effetto di tale disposizione citata, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è consentito alle stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all'affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310).*

In tale condizione, infatti, per l'assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255)” (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2020 n. 7239);

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui *“Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;*

Considerato il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo senza nessun ulteriore parametro di valutazione o discriminatorio ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120.

Considerato che il Parco Archeologico di Pompei adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;

Preso atto che il Codice Identificativo Gara è: 8652246B43.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di approvare la relazione del 27/07/2021 prot. n. 0007199-I (**all. 1**) e la lettera di invito disciplinare, che si allegano al presente atto rappresentandone una parte integrale e sostanziale, predisposti dal RUP Dott. Alberto Bruni per dare avvio alla procedura negoziata di affidamento diretto con la Società alla Società Oracle S.p.a, con sede legale in V.le Fulvio Testi, n. 136 Cinisello Balsamo (MI) (P.IVA 03189950961), sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/106, volta all'acquisto dei servizi di cui all'oggetto;
3. di approvare il valore stimato del presente appalto in € 74.000,00 (settantaquattrocinquencento/00) oltre IVA;
4. di autorizzare l'avvio della procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, di servizi di evoluzione applicativa e di supporto specialistico, in attuazione del Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei”;
5. di invitare, a mezzo PEC, la Società Oracle Italia S.p.A a presentare un preventivo;
6. di confermare, così come previsto dal contenuto della lettera di invito-disciplinare, che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120;
7. Di confermare di considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito-disciplinare predisposta dal RUP e nei bandi MEPA della fornitura su richiamata;
8. Che la presente procedura rientra nel Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei” - CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento

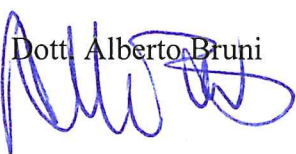
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 –
Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno, con i Decreti
dell'Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e n. 12209 del 24/12/2020;

9. Di ordinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 lett. n) dello Statuto
del Parco Archeologico di Pompei, l'imputazione della spesa occorrente per
l'acquisto dei servizi pari ad € 74.000,00 oltre IVA;
10. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di €
74.000,00 oltre IVA, come di seguito riportato: CAP. 2.1.2.220 IMP. 152/19 SN

16

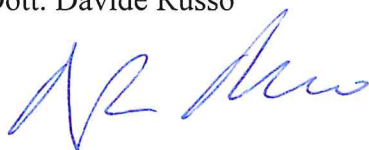
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Alberto Bruni



Visto di regolarità contabile

Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

